

## DELIBERA N. 245/10/CSP

**Archiviazione del procedimento avviato dal comitato regionale per le comunicazioni della Regione Friuli Venezia Giulia nei confronti della società Canale 6 TVM srl (emittente televisiva privata in ambito locale "TVM") per la violazione dell'articolo 20, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223**

### L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 novembre 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n.14, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*individuazione degli indirizzi generali relativi ai Corecom*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "Regolamento sulle materie delegabili ai Corecom" assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 333/09/CONS del 25 giugno 2009;

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia*", di cui all'ALLEGATO A della delibera n.316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185, ed, in particolare, l'articolo 20, comma 5, e l'articolo 31 della stessa;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO l'allegato A alla delibera n. 130/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", di cui alla delibera n. 136/06/CONS, e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 130/08/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 22 luglio 2010;

VISTO l'atto n. 01/2010 in data 16 giugno 2010, notificato in data 17 giugno 2010, con il quale il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia ha contestato alla società Canale 6 TVM srl, con sede legale in Straranzano (GO), Via

Grado n. 3, concessionaria dell'emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale "TVM", la violazione dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel rilievo della mancata sovraimpressione nei supporti magnetici del giorno e dell'orario delle trasmissioni messe in onda nel periodo 5-14 ottobre 2009;

VISTA la nota in data 16 luglio 2010 ha esposto le proprie giustificazioni significando di adottare una modalità di marcatura dei singoli file idonea a identificare i programmi emessi;

VISTA la delibera n. 58/2010 del 5/8/2010 con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Friuli Venezia Giulia ha proposto l'adozione di un provvedimento di archiviazione da parte dell'Autorità per la violazione dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in quanto l'emittente l'emittente ha utilizzato strumentazioni idonee per la conservazione dei programmi messi in onda;

RITENUTA meritevole di accoglimento la proposta del Comitato, riscontrandosi l'adeguatezza delle giustificazioni, in quanto la parte conserva l'archivio magnetico in ossequio alle disposizioni dell'articolo 20, comma 5, della legge 23 agosto 1990, n. 223;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per comportamento adeguato alla norma di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, da parte della società in oggetto;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Napoli, 11 novembre 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola

RACC. A R.  
RIF. 009/10/DIC/NR-CRC

**SPETT.LE**  
**SOCIETÀ CANALE 6 TVM SRL**  
**VIA GRADO N. 3**  
**34079 STRARANZANO (GO)**

**e, p.c.**  
**COMITATO REGIONALE PER LE**  
**COMUNICAZIONI FRIULI VENEZIA**  
**GIULIA**  
**VIA CORONEO, 8**  
**34133 TRIESTE**

**OGGETTO** ATTO DI CONTESTAZIONE N. 01/2010/CORECOM  
:  
**in data 16 giugno 2010, notificato in data 17 giugno**  
**2010**  
**- violazione dell'articolo 20, comma 5, legge n. 223/90**

Si trasmette l'allegata copia conforme della delibera n. 245/10/CSP, adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 11 novembre 2010, in ordine al provvedimento di archiviazione relativo al procedimento in oggetto.

IL DIRIGENTE  
(av. Giulio Votano)